



COMUNE DI FERLA

Libero consorzio di Siracusa



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 62 Registro Delibere

OGGETTO: Conferimento incarico legale relativo alla controversia tra la ditta EDIL G.I.S.I. di Spada Sebastiano ed il Comune di Ferla, riguardante l'appalto per i lavori di restauro e ammodernamento dell'Auditorium Comunale in Ferla.

L'anno duemilaventuno il giorno tre del mese di Giugno alle ore 10,30 e seguenti, nella casa Comunale e nella consueta sala delle adunanze, si è riunita la Giunta Municipale con l'intervento dei Signori:

LA GIUNTA			Presenti	Assenti
1	Michelangelo Giansiracusa	Sindaco	X	
2	Giuseppe Malignaggi	Vice Sindaco	X	
3	Lina lo Monaco	Assessore	X	
4	Urso Sebastiano Mario	Assessore	X	
5	Rossitto Emanuele	Assessore	X	

Presiede il Sindaco **Avv. Michelangelo Giansiracusa**

Partecipa il Segretario Comunale **Dott.ssa Patrizia Rappa**

Il Presidente, constatato che il numero dei presenti è legale, dichiara aperta la seduta.

Il Segretario Comunale fa presente che la Giunta Comunale, come da Determina Sindacale n. 1 del 18.03.2021, avente ad oggetto il funzionamento della stessa e, secondo anche quanto disposto dal Governo nazionale a seguito della emergenza da COVID-19, si è riunita a mezzo video-chiamata whatsapp attraverso l'utenza telefonica del Sindaco.

Più in particolare il Segretario Comunale ha attestato la presenza del Sindaco e a mezzo video-chiamata whatsapp la presenza dei seguenti componenti della Giunta Comunale: Vice Sindaco Malignaggi e Ass. Lo Monaco, Urso e Rossitto.

Il Segretario Comunale fa presente, quindi, che, così come previsto dalla Determina Sindacale n. 1 del 18.03.2021, la seduta si considera tenuta nella sede comunale.

Il Segretario Comunale ha verificato il rilascio dei pareri di regolarità tecnica e contabile da parte dei Responsabili competenti per materia.

Dopo una breve discussione, i componenti hanno deliberato la proposta in oggetto all'unanimità e con separata votazione hanno deliberato la immediata esecutività.

Il Segretario Comunale, ai fini dell'attestazione della validità dei lavori della Giunta ha firmato tutti gli atti.



COMUNE DI FERLA



DELIBERA N. 62 DEL 03.06.2021

Oggetto: Conferimento incarico legale relativo alla controversia tra la ditta **EDIL G.I.S.I. di Spada Sebastiano** ed il Comune di Ferla, riguardante l'appalto per i lavori di restauro e ammodernamento dell'Auditorium Comunale sito in Ferla.

Proposta di Deliberazione

Il Responsabile Settore Affari Generali,

richiamati:

- i principi di economicità, efficacia, pubblicità, imparzialità e trasparenza dell'azione amministrativa di cui all'articolo 1 comma 1 della legge 7 agosto 1990 numero 241 e smi;
- l'articolo 48 del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267 (TUEL) e s.m.i.;
- l'articolo 50 comma 2 del medesimo TUEL che attribuisce la rappresentanza anche processuale del comune al Sindaco;

premesse che:

le Sezioni Unite della Corte di Cassazione il 16 giugno 2005 (sentenza n. 12868) hanno stabilito che è il Sindaco "il solo titolare del potere di rappresentanza processuale" del comune, ai sensi dell'articolo 50 del TUEL;

- secondo la Corte, "l'autorizzazione alla lite non costituisce più in linea generale atto necessario ai fini della proposizione o della resistenza alle azioni giudiziarie", fatte salve eventuali previsioni statutarie differenti;
- lo Statuto di questo comune prevede la preventiva deliberazione dell'esecutivo;

premesse, inoltre, che:

- in data 24.05.2021 è stato acquisito agli atti dell'Ente con prot. n. 3271, invito a concludere una convenzione di negoziazione assistita da avvocati ex art. 2 e ss. del D.L. n. 132/2014, convertito in L. n. 162/2014, relativa all'appalto per i lavori di restauro e ammodernamento dell'Auditorium Comunale sito in Ferla;

- con la predetta nota il legale della ditta **EDIL G.I.S.I. di Spada Sebastiano C.F.** SPDSST62M20D636B P.Iva 01424200895, con sede in VIA RIZZA N. 61- 96014 Floridia, avvisa che trascorsi 30 giorni dal ricevimento senza risposta, ovvero in caso di esplicito rifiuto alla negoziazione, la **EDIL G.I.S.I. di Spada Sebastiano** sarà libera di assumere ogni più opportuna iniziativa per la tutela in giudizio dei propri diritti;

attesa la volontà dell'Amministrazione Comunale di sostenere la legittimità degli atti a tutela delle ragioni e degli interessi del Comune di Ferla e della collettività amministrata;

considerato che:

- il Comune di Ferla non dispone, all'interno della sua struttura organizzativa, delle professionalità richieste per sostenere le proprie ragioni per cui si rende necessario l'affidamento di un incarico legale;
- l'art. 17 del D. Lgs. n. 50/2016 esclude dall'applicazione delle disposizioni del nuovo codice degli

appalti i servizi legali aventi ad oggetto, tra l'altro "la rappresentanza legale di un cliente da parte di un avvocato ai sensi dell'art. 1 della legge 09/02/1982 n. 31 e ss.mm.ii.";

- la suddetta norma va coordinata con l'art. 4 dello stesso D. Lgs. n. 50/2016 il quale prevede che i contratti pubblici aventi ad oggetto lavori servizi e forniture, esclusi in tutto o in parte dall'applicazione del codice, avviene nel rispetto dei principi di "economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità...";

- in applicazione del principio di proporzionalità si ritiene ammesso l'affidamento diretto degli incarichi di patrocinio legale sotto la soglia dei 40.000,00 euro, purché adeguatamente motivato, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016;

- per l'Autorità Nazionale Anticorruzione, aggiornamento al 6 giugno 2016, a vigenza del Nuovo Codice degli Appalti: "*Devono ritenersi sottoposti agli obblighi di tracciabilità i contratti per i servizi legali, mentre non lo sono i contratti di patrocinio legale volti a soddisfare il solo bisogno di difesa giudiziale del cliente (vedi determinazione n. 4/2011, par. 4.3.)*;

ritenuto in ogni caso che permanga, in capo all'Ente, la possibilità di individuare fiduciarmente il soggetto chiamato a rappresentarlo e ravvisata l'opportunità di costituirsi in giudizio per difendere le proprie ragioni contro quanto proposto dalla **EDIL G.I.S.I. di Spada Sebastiano**;

rilevato che il Comune di Ferla ha istituito con deliberazione di Giunta Comunale n. 20 del 09.02.2017 l'Albo degli Avvocati da cui attingere in caso di contenzioso;

considerato che:

- un certo orientamento della giurisprudenza amministrativa (cfr. TAR 1289/2017) ritiene che il conferimento di un singolo incarico episodico non costituisca appalto di servizi legali;
- il Comune di Ferla ha un contenzioso irrisorio;
- **in occasione delle redigende linee guida ANAC**, secondo il parere del 14 settembre 2017 della Commissione speciale del Consiglio di Stato, interpellata dall'Autorità Nazionale Anticorruzione: "Per espressa indicazione del codice dei contratti pubblici, i servizi legali di cui all'art. 17, comma 1, lett. d) sono esclusi dall'applicazione delle disposizioni del codice, **anche in ragione di una rilevante – anche se non esclusiva – componente fiduciaria delle scelte, che pure deve essere tenuta in considerazione**"; inoltre, secondo il parere del Consiglio Nazionale Forense, deliberato il 15 dicembre 2017, i servizi legali elencati dall'art. 17 lett. d) del decreto legislativo 50/2016 "**possono essere affidati dalle amministrazioni aggiudicatrici in via diretta, secondo l'intuitus personae, e su base fiduciaria**, e nel rispetto dei principi generali che sempre guidano l'azione amministrativa";
- questi orientamenti giurisprudenziali e dottrinari, **unitamente ai predetti pareri della Commissione Speciale del Consiglio di Stato e del Consiglio Nazionale Forense**, stanno ingenerando una grande confusione ed incertezza nella materia degli affidamenti degli incarichi legali;
- **la Corte di Giustizia dell'Unione Europea nella sentenza del 6 giugno 2019, causa C-264/18, ha ritenuto che l'affidamento della difesa in giudizio della pubblica amministrazione a un avvocato del libero foro si configura come un rapporto intuitu personae, caratterizzato dalla massima riservatezza, ed è escluso dall'ambito delle direttive appalti**;
- ad ogni buon conto, in relazione all'affidamento degli incarichi legali, saranno sempre rispettati oltre i richiamati principi di economicità, efficacia, pubblicità, imparzialità e trasparenza dell'azione amministrativa, anche e soprattutto il principio di rotazione;

premesse infine che:

- l'articolo 17 del decreto legislativo 50/2016 ha stabilito che i servizi di rappresentanza legale in un procedimento giudiziario siano oggetto di "*contratto d'appalto*";

- a tale tipologia d'appalto, in quanto "*escluso*", sempre secondo l'articolo 17 del decreto legislativo 50/2016, non si applicano, necessariamente ed obbligatoriamente, le disposizioni recate dallo stesso decreto 50/2016;

- in ogni caso è opportuno provvedere alla designazione del procuratore legale del comune applicando comunque i “*principi fondamentali*” del decreto legislativo 50/2016 ed, in particolare, i principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza (art. 30);
 - sulla scorta di tali principi, risulta opportuna l’applicazione, volontaria e non imposta, di alcune norme del decreto legislativo 50/2016;
 - in particolare ci si riferisce all’articolo 36 comma 2 lettera a) che consente affidamenti diretti per appalti di valore fino a 40.000 euro;
 - nel caso in esame, la motivazione dell’affidamento diretto consiste nell’urgenza imposta dalla necessità di sostenere la legittimità degli atti e tutelare le ragioni e gli interessi del Comune di Ferla;
 - pertanto, a norma dell’articolo 36 del decreto legislativo 50/2016, si intende affidare il patrocinio legale all’Avvocato Gianluca Rossitto del Foro di Siracusa (con studio in Viale Scala Greca n. 284);
- Attestato** che sulla proposta della presente sono stati acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile (articolo 49 del TUEL);
- Visto** il d. lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- Visto** il d. lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.;
- Visto** il vigente O.R.EE.LL.;
- Visto** il d. lgs. 165/2001 e ss.mm.ii.;
- Visto** lo Statuto Comunale;
- Visto** il Regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;

PROPONE

di approvare i richiami, le premesse e l’intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del dispositivo;

di autorizzare il Sindaco a sostenere la legittimità degli atti e tutelare le ragioni e gli interessi del Comune di Ferla nonché di tutti gli atti presupposti e conseguenti, così come descritto in narrativa, in con la ditta **EDIL G.I.S.I. di Spada Sebastiano** in riferimento alla controversia in atto e relativa all’appalto per i lavori di restauro e ammodernamento dell’Auditorium Comunale sito in Ferla, Via Vittorio Emanuele;

di prendere atto della sentenza del 6 giugno 2019, causa C-264/18, con la quale la Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha ritenuto che l’affidamento della difesa in giudizio della pubblica amministrazione a un avvocato del libero foro si configura come un rapporto *intuitu personae*, caratterizzato dalla massima riservatezza, ed è escluso dall’ambito delle direttive appalti;

di sospendere l’albo degli Avvocati istituito con deliberazione di Giunta Comunale n. 20 del 09.02.2017, fino alla pubblicazione delle nuove linee guida ANAC in materia di conferimento degli incarichi legali;

di conferire formale mandato all’ Avvocato Gianluca Rossitto del Foro di Siracusa (con studio in Viale Scala Greca n. 284);

di dare mandato al Sindaco di conferire, con l’assistenza del Responsabile dell’Ufficio Affari Legali, con propria determinazione, l’incarico al professionista individuato, attribuendogli ogni più ampia facoltà di legge fino alla definitiva risoluzione della controversia, compresa, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quella di eleggere domicilio, di farsi sostituire, di chiamare in causa terzi, di conciliare, transigere e di rinunciare al giudizio, oltre che proporre domanda riconvenzionale, salvo revoca del mandato;

di demandare al Responsabile Settore Affari Generali l’assunzione con propria determinazione dell’impegno di spesa inerente l’incarico di patrocinio legale nel giudizio in oggetto, assegnando allo stesso le risorse all’uopo necessarie da impegnare nell’apposito intervento del bilancio 2021, nel rispetto dei nuovi principi contabili;

di dare atto che sulla proposta della presente sono stati acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile (articolo 49 del TUEL).

di DICHIARARE, inoltre, la presente immediatamente esecutiva con separata votazione, ai sensi del 4° comma dell'art. 134 del D.Lgs. n. 267/2000, valutata l'urgenza di provvedere nei termini stabiliti dal processo amministrativo e non incorrere in decadenze e preclusioni.

Il Responsabile Affari Generali
Giuseppe Milito

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'GM', written over a vertical line that extends from the top of the page.

LA GIUNTA MUNICIPALE

VISTA la su estesa proposta di deliberazione relativa all'argomento indicato in oggetto, facente parte integrante e sostanziale del presente atto;

VISTE le attestazioni ed i pareri resi ai sensi degli art. 53 e 55 della Legge 142/1990, come recepita dalla L.R. n. 48/1991 art. 1 comma 1 lett. i, come integrato dall'art. 12 L.R. 30/2000

RITENUTA la necessità di provvedere in merito e fatte proprie le osservazioni e le argomentazioni addotte in ordine al provvedimento proposto;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il D.Lgs. 267/2000 ss.mm.ii.;

VISTO l'OREL

CON voti unanimi favorevoli palesemente espressi

DELIBERA

Per i motivi espressi in premessa che qui si intendono integralmente riportati

- 1) **DI APPROVARE** integralmente la proposta di deliberazione di cui sopra relativa all'argomento in oggetto indicato.

SUCCESSIVAMENTE

LA GIUNTA MUNICIPALE

Stante l'urgenza di provvedere
Con voti favorevoli unanimi espressi palesemente

DELIBERA

DI DICHIARARE la presente deliberazione, con separata votazione unanime, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.12,- co.2 del D.lgs, n. 44/91.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

OGGETTO: Conferimento incarico legale relativo alla controversia tra la ditta **EDIL G.I.S.I. di Spada Sebastiano** ed il Comune di Ferla, riguardante l'appalto per i lavori di restauro e ammodernamento dell'Auditorium Comunale sito in Ferla.

Parere del Responsabile del Settore in ordine alla regolarità tecnica

(art. 53, legge 142/1990 come recepito dalla l.r. 48/1991 e ss.mm.ii. e art. 147 bis, comma 1, d.lgs. 267/2000 come recepito dall'art. 6 del Regolamento del Sistema dei controlli interni approvato con deliberazione del C.C. n. 2/2013)

- Si esprime parere **FAVOREVOLE** di regolarità tecnica attestante la correttezza e regolarità dell'azione amministrativa.
- Si esprime parere **NON FAVOREVOLE** per la motivazione di cui alla nota prot. _____ del _____ che si allega.

Ferla,

Il Responsabile del Settore
Affari Generali
Giuseppe Militto

Parere del Responsabile del Settore Finanziario in ordine alla regolarità contabile

(art. 53, legge 142/1990 come recepito dalla l.r. 48/1991 e ss.mm.ii. e art. 147 bis, comma 1, d.lgs. 267/2000)

- Si esprime parere **FAVOREVOLE** di regolarità contabile.
- Si esprime parere **NON FAVOREVOLE** per la motivazione di cui alla nota prot. _____ del _____ che si allega.
- Non dovuto in quanto l'atto non comporta impegno di spesa o diminuzione di entrata né riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.

Ferla

Il Responsabile Settore Finanziario
Dott. G. Puzzo

Il presente verbale, previa lettura, è stato approvato e sottoscritto all'originale come segue:

IL SINDACO
Av. Michelangelo Giansiracusa

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Patrizia Rappa

patrizia rappa

Firmato digitalmente da
patrizia rappa
Data: 2021.06.03 13:10:16
+02'00'

LA DELIBERAZIONE E' ESECUTIVA, L.R. 44/91 e successive modifiche (Art. 4 L.R. 23/97)

- Dichiarata immediatamente esecutiva in data
- b) Decorsi 10 giorni dall'avvenuta pubblicazione

Dalla Residenza Municipale, li 03/06/2021

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Patrizia Rappa

patrizia
rappa

Firmato digitalmente
da patrizia rappa
Data: 2021.06.03
13:10:35 +02'00'